

Tipi di partecipazione alla SA – 1a parte

Il diritto svizzero prevede diversi tipi di partecipazione alla società anonima (SA). In questo e nei prossimi numeri de La Rivista ne descriveremo i tratti essenziali e l'utilizzo che ne fanno le società private e le società quotate in borsa.

Azioni

Le azioni hanno un valore nominale non inferiore a CHF 0,01. L'assemblea generale degli azionisti può aumentare o diminuire il valore nominale, rispettando il valore minimo.

Le **azioni** sono **nominative o al portatore**. Lo statuto della SA può prevedere l'esistenza contemporanea dei due tipi. Esso può disporre che azioni nominative possano essere convertite in azioni al portatore e viceversa, previa decisione dell'assemblea generale degli azionisti. Ad eccezione degli azionisti importanti di SA quotate in borsa, gli azionisti non sono conosciuti al pubblico, non essendo registrati al registro di commercio. Nel caso delle azioni al portatore, i soci possono rimanere anonimi del tutto, anche nei confronti della stessa SA, mentre nel caso delle azioni nominative, la SA tiene un libro soci (non conosciuto al pubblico) e, quindi, li conosce.

La SA può emettere i titoli azionari (i "certificati") o farne a meno.

Il trasferimento di tutti i diritti inerenti alle azioni al portatore, sia quelli di tipo cosiddetto "sociale", sia quelli di tipo patrimoniale, è relativamente semplice: (i) conclusione di un contratto, anche orale; (ii) consegna dei titoli all'acquirente o a un terzo designato dall'acquirente (ad esempio una banca); e (iii) diritto del cedente alla cessione dei titoli o, almeno, sussistenza di buona fede dell'acquirente relativa al diritto del cedente alla cessione dei titoli. In caso la SA non abbia emesso titoli fisici, il diritto al titolo deve essere evidenziato con altri documenti, ad esempio con l'atto di costituzione o un eventuale atto di aumento di capitale, dai quali si evinca chi ha sottoscritto le azioni, e con una dichiarazione di cessione. Il socio che trasferisce le proprie azioni e l'acquirente non devono comunicare il trasferimento alla SA. Anche le azioni nominative sono liberamente trasferibili; tuttavia, se non sono state interamente liberate è necessaria l'approvazione della SA. Il trasferimento è effettuato mediante sottoscrizione del titolo da parte dell'alienante (la cosiddetta "girata") e consegna all'acquirente del titolo girato. Lo statuto può, però, prevedere la limitazione della trasferibilità delle azioni nominative e autorizzare la SA (normalmente, il consiglio di amministrazione) a non approvare il trasferimento ad un potenziale acquirente per motivi ben definiti nello statuto.

Il capitale sociale minimo della SA ammonta a CHF 100.000,00. In caso di azioni nominative, sia al momento della costituzione della SA, sia al momento di aumenti di capitale sociale, i sottoscrittori devono liberare almeno il 20% del valore nominale di ogni azione; e comunque all'atto della costituzione la somma dei conferimenti effettuati non deve essere inferiore a CHF 50.000,00. Quando si tratta di azioni al portatore, il loro valore deve sempre essere liberato al 100%. Il conferimento può essere in denaro, in natura o in compensazione di un credito vantato nei confronti della SA. L'azionista risponde delle obbligazioni sociali solo ed esclusivamente nei limiti del con-

ferimento al quale si è obbligato per liberare le azioni da lui sottoscritte (il cosiddetto “principio della responsabilità limitata”).

Lo statuto può determinare che ogni azione dia diritto ad un voto, indipendentemente dal suo valore nominale. In tal caso, le azioni di valore nominale inferiore (**azioni con diritto di voto privilegiato**) a quello di altre azioni della SA possono essere emesse solo come azioni nominative e il loro prezzo d'emissione dev'essere interamente versato. E' da notare che il valore nominale delle altre azioni non può superare più di dieci volte quello delle azioni con diritto di voto privilegiato. Ad esempio, chi sottoscrive dieci azioni del valore nominale di CHF 1,00 ciascuna e quindi di CHF 10,00 in totale, avrà dieci voti, mentre chi sottoscrive un'azione del valore nominale di CHF 10,00 avrà soltanto un voto. Il privilegio di voto non ha validità per quanto riguarda la nomina della società (il “ufficio”) di revisione della SA, la designazione di periti incaricati di verificare la gestione della SA o parti di essa, la delibera se istituire una verifica speciale e la delibera se debba essere promossa un'azione di responsabilità contro gli amministratori.

calderan@altenburger.ch